



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0003696 P-4.22.1  
del 04/04/2016



13713287

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero della Giustizia  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della  
cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. COM (2016) 106.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero della Giustizia, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento  
Cons. Diana Agosti



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot.: 16.3.2016 2964 E 6/1/2 - 1 UL (210)

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Europee  
Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Servizio II – Segreteria CIAE  
[infoattiue@governo.it](mailto:infoattiue@governo.it)

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto  
sede

all'Ufficio per il Coordinamento della Attività Internazionale  
(U.C.A.I.)  
sede

**Oggetto:** Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

**Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234.**

**Codice del Consiglio:** 6801/16  
**Codice della proposta:** COM (2016) 106  
**Codice interistituzionale:** 2016/0059 (COD)  
**Riferimento DPE (2016):**

Si trasmette la relazione di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio legislativo  
Giuseppe Santalucia



# Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

**Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234**

**Oggetto:** Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

- **Codice della proposta:** COM (2016) 106
- **Codice interistituzionale:** 2016/0059(CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della giustizia.

## **Premessa: finalità e contesto**

Con l'obiettivo di creare una disciplina uniforme dei regimi patrimoniali dei matrimoni e delle unioni registrate transfrontaliere – completando in tal modo il quadro offerto dai Regolamenti n.2201/2003 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (cd. Bruxelles II bis), n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari e n. 1259/2010 in materia di legge applicabile al divorzio ed alla separazione (c.d. Roma III) – la Commissione ha presentato, il 16 marzo 2011, due proposte di Regolamento relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia, rispettivamente, di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni di fatto registrate.

Le due proposte sono state trattate sempre parallelamente e sono sostanzialmente sovrapponibili (salvo le differenze connesse ai due diversi istituti del matrimonio e delle unioni di fatto registrate).

Il Consiglio GAI di Dicembre 2015 ha formalmente constatato l'impossibilità di raggiungere l'unanimità richiesta dai Trattati. La base giuridica delle proposte, infatti, è costituita dall'art. 81, paragrafo 3, primo comma, TFUE che stabilisce che nella materie che rientrano nel diritto di famiglia e che hanno implicazioni transanzionali la competenza a legiferare ricade sul Consiglio che delibera all'unanimità previa consultazione con il Parlamento. Facendo seguito a tale constatazione formale, 17 Stati membri<sup>1</sup> hanno rivolto alla Commissione la richiesta di istituire una cooperazione rafforzata nello stesso ambito.

---

1

Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia.

La proposta in esame contiene soluzioni analoghe a quelle presentate nella proposta del 2011 tenendo conto delle discussioni svoltesi in seno al Consiglio e al Parlamento europeo fino alla fine del 2015.

### **Elementi qualificanti delle proposte**

Si premette che gli elementi essenziali non attengono ai profili sostanziali della disciplina degli istituti del matrimonio e delle unioni di fatto registrate ma individuano regole comuni per gli Stati membri in ordine ai profili della giurisdizione, della legge applicabile e del riconoscimento delle decisioni, attinenti, esclusivamente, agli aspetti patrimoniali conseguenti agli stessi.

- **Giurisdizione** Sono previsti meccanismi di consolidamento del foro. In particolare, in caso di *successione mortis causa* di uno dei coniugi o di uno dei partner dell'unione, indipendentemente da qualsiasi previo accordo delle parti sul foro competente, le questioni del regime patrimoniale connesso alla domanda giudiziale sono decise dallo stesso giudice adito in occasione dell'apertura della successione di uno dei due coniugi o di una delle parti dell'unione; in caso di questioni patrimoniali conseguenti a *divorzio, separazione o annullamento del matrimonio* le parti possono concordare che il giudice dello Stato Membro competente sulla domanda secondo il Regolamento Bruxelles II bis sia anche competente a decidere sul regime patrimoniale. Per tutte le *altre questioni* non collegate a decesso, divorzio, separazione o annullamento, il Regolamento prevede una gerarchia di criteri per la fissazione della giurisdizione, da accertare al momento in cui il Giudice è adito. E' inoltre previsto che le parti possano, di comune accordo, scegliere la giurisdizione dello Stato membro la cui legge hanno individuato come applicabile al loro regime patrimoniale (realizzando in tal modo una coincidenza tra *forum* e *ius*) e che, laddove nessuna Corte di uno Stato membro abbia giurisdizione secondo le norme ordinarie, sia designato un *forum necessitatis* che consente al Giudice di un Paese dell'Unione di decidere sulle questioni patrimoniali qualora il procedimento non possa essere ragionevolmente condotto nello Stato terzo e purché sussista un fattore di connessione con lo Stato membro del giudice adito. E' infine previsto che il Giudice adito possa declinare la giurisdizione quando il diritto internazionale privato del proprio Stato non riconosca il matrimonio o l'unione registrata in questione ai fini del procedimento in materia di regime patrimoniale ed in tal caso – in difetto di accordo tra le parti sulla scelta di una giurisdizione alternativa – entreranno in gioco i criteri di collegamento sopra indicati.
- **Legge applicabile** E' prevista l'armonizzazione delle regole sul conflitto di leggi. Le proposte si basano sul principio dell'*unità della legge applicabile*: tutti i beni patrimoniali della coppia devono essere soggetti alla stessa legge. I coniugi o le parti di una unione registrata possono scegliere di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale purché vi sia un collegamento con il territorio (es., residenza abituale comune dei coniugi o di uno di loro, legge del luogo di cittadinanza di uno dei coniugi). In caso di disaccordo, la legge applicabile sarà determinata secondo una gerarchia di criteri a cascata, sempre basati su fattori di connessione.
- **Circolazione delle decisioni** E' agevolata la circolazione delle decisioni assunte in materia di regimi patrimoniali dei coniugi o delle unioni registrate. La proposta - che prevede la libera circolazione delle decisioni in conformità con le norme di cui al regolamento n. 44/2001 (Bruxelles I) - esclude la necessità di ricorrere al procedimento di *exequatur* per la loro esecutività, e prevede i casi (tassativi) di non

riconoscimento che vanno applicati dalle Corti in aderenza al principio di non discriminazione di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

## **Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### Principio di attribuzione

In virtù del principio di attribuzione, l'Unione Europea può agire "esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (art. 5, paragrafi 1 e 2 TUE). L'Unione Europea, pertanto, dispone delle competenze normative che le sono conferite dal TUE e dal TFUE, mentre qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri" (articoli 4, par. 1, 5 par 2 TUE).

Come già ricordato, la base giuridica della proposta in esame è costituita dall'art. 81, paragrafo 3, primo comma, TFUE che stabilisce che nelle materie che rientrano nel diritto di famiglia e che hanno implicazioni transnazionali la competenza a legiferare ricade sul Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione con il Parlamento.

La proposta in esame mira ad istituire un *corpus* completo di norme di diritto internazionale privato applicabili i regimi patrimoniali tra i coniugi e riguarda la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Le norme si applicano solo in caso di situazioni transnazionali: è quindi rispettato il requisito della applicazione transnazionale di cui all'art. 81, paragrafo 3, del Trattato. La proposta in esame, inoltre, riguarda unicamente gli effetti patrimoniali dell'unione registrata e non definisce l'istituto del matrimonio né impone il riconoscimento di tale istituto.

La base giuridica deve ritenersi correttamente individuata e rispettato il principio di attribuzione.

### Principio di sussidiarietà

Se la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione, l'"esercizio delle, competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità" (art. 5, par. 1).

Stabilisce l'art. 5 citato (par. 3) che "in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi della azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri...ma possono ...essere conseguiti meglio a livello dell'Unione".

Nel settore di cui si occupa la proposta in esame, esistono due convenzioni internazionali della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato: la convenzione del 17 luglio 1905, concernente i conflitti di leggi relativi agli effetti del matrimonio sui diritti e doveri dei coniugi nei loro rapporti personali e sui loro beni, e la convenzione del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi. Tali convenzioni, però, sono state ratificate solo da tre Stati membri e non danno soluzioni commisurate ai problemi messi in luce dalla presente proposta ed emersi dallo studio di impatto e dalla consultazione pubblica effettuate dalla Commissione .

Gli obiettivi della proposta di regolamento in oggetto, pertanto, possono essere raggiunti solo tramite l'adozione di norme comuni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi che devono essere identiche in tutti gli Stati partecipanti al fine di garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità.

Gli obiettivi della proposta, pertanto, possono essere conseguiti solo a livello della Unione, mentre l'azione unitaria dei singoli Stati membri sarebbe funzionale al raggiungimento di tale obiettivo.

Il principio di sussidiarietà deve, quindi, ritenersi rispettato.

### Principio di proporzionalità

L'ultimo dei principi richiamati dall'art. 5 TFUE è quello di proporzionalità in virtù del quale "il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. (Anche il principio, in esame, come quello di sussidiarietà, attiene alla modalità di esercizio delle competenze dell'Unione).

La proposta in esame deve ritenersi rispettosa di tale principio in quanto si limita a ciò che è necessario per il conseguimento degli obiettivi. Infatti, non cerca di armonizzare il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di regimi patrimoniali tra i coniugi e non riguarda il modo in cui gli Stati membri tassano la liquidazione dei beni dei regimi patrimoniali tra coniugi.

### **Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali.**

La valutazione delle finalità generali è positiva perché si tratta di un testo sostanzialmente ben equilibrato che non interferisce in alcun modo con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica dell'istituto del matrimonio.

La iniziativa, inoltre, deve ritenersi coerente all'interesse nazionale.

Quanto alle prospettive negoziali, si ricorda che il negoziato si è protratto per quattro anni e che infine constatata l'impossibilità di raggiungere l'unanimità di consensi e la difficoltà insormontabile di raggiungerla in tempi brevi, è stato "necessario" addivenire ad una cooperazione rafforzata.

### **Valutazione d'impatto**

La certezza del diritto e la prevedibilità delle norme applicabili avrà un impatto positivo sui cittadini con particolare riguardo al perseguimento della strategia della attuazione effettiva della carta dei diritti fondamentali: ad esempio, la prevedibilità della legge applicabile ai beni della coppia permetterà ai coniugi di godere effettivamente del diritto di proprietà (che risulterà pertanto rafforzato).

La proposta, inoltre, migliora l'accesso alla giustizia nell'Unione da parte dei cittadini e facilita l'attuazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Grazie alla introduzione di criteri oggettivi per determinare l'autorità giurisdizionale competente, sono evitati procedimenti paralleli e la "corsa" in tribunale ad opera della parte più attiva.

La proposta non incide sul bilancio nazionale.